



## *Il Ministro della cultura*

### **Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 780, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 riguardanti il Fondo per la tutela e la valorizzazione degli archi romani**

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO l'articolo 1, comma 780, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale “*Al fine di assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarità identitarie e culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuità nella fruizione per i visitatori, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la tutela e la valorizzazione degli archi romani antichi in Italia, con una dotazione pari a euro 400.000 per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del Fondo di cui al primo periodo*”;

### **DECRETA**

#### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per la tutela e la valorizzazione degli archi romani antichi in Italia, pari a euro 400.000 per l'anno 2022, di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

#### **Art. 2 (Assegnazione e utilizzo delle risorse)**

1. Le risorse di cui all'articolo 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono assegnate, dal Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per la realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione degli archi romani antichi presenti lungo



## *Al Ministro della cultura*

cammini e itinerari storici.

2. Al fine dell'assegnazione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla adozione del presente decreto, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio acquisisce dalle Soprintendenze nel cui territorio di competenza siano presenti uno o più archi romani proposte di intervento a valere sulle risorse di cui al presente decreto.

3. Entro il 31 maggio 2022, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esamina le proposte e provvede al riparto delle risorse disponibili, tenendo conto, in particolare:

- a) della possibilità di completamento di opere di restauro in corso;
- b) del coinvolgimento di altri enti e/o istituzioni, anche con forme di cofinanziamento;
- c) delle ricadute dell'intervento ai fini della promozione del territorio, anche in relazione allo sviluppo del cammino o itinerario storico che comprende l'arco romano oggetto dell'intervento;
- d) del livello di elaborazione progettuale.

### Art. 3

#### *(Monitoraggio e rendicontazione)*

1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio pubblica ed aggiorna sul proprio sito istituzionale le informazioni relative agli interventi finanziati ai sensi del presente decreto e trasmette al Ministro, entro il 31 gennaio 2023 una relazione su quanto realizzato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 17 gennaio 2022

IL MINISTRO